

MODELLI INTRA

Domanda

Si chiede se, con l'introduzione delle comunicazioni transfrontaliere (cosiddetto "esterometro"), i modelli INTRA devono essere comunque compilati poiché, con particolare riferimento alle vendite (ma ciò vale anche per gli acquisti), sia nel caso in cui il contribuente italiano proceda con la fatturazione elettronica anche per i soggetti non stabiliti, utilizzando il codice "XXXXXX", sia nel caso in cui il contribuente italiano continui, per le operazioni eseguite nei confronti di soggetti esteri, a emettere fatture su supporto cartaceo, l'Amministrazione finanziaria entra comunque in possesso dei dati relativi a dette cessioni (con fattura elettronica e/o con esterometro).

Risposta

In relazione alla compilazione e trasmissione degli elenchi riepilogativi Intrastat, la legge di Bilancio per il 2018 non ha previsto alcuna modifica della disciplina vigente.

Al riguardo, per quanto concerne gli acquisti intracomunitari di beni e servizi, si ricorda che, in attuazione dell'articolo 50, comma 6, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, modificato dal decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, è stato emanato il provvedimento 25 ottobre 2017 del Direttore dell'Agenzia delle Entrate, di concerto con il Direttore dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e d'intesa con l'Istituto Nazionale di Statistica, contenente una serie di rilevanti semplificazioni a partire dal 1° gennaio 2018.

In particolare, per i modelli INTRA 2bis e INTRA 2quater è stato eliminato l'obbligo di comunicazione mensile per la maggior parte dei contribuenti IVA. Tale obbligo resta in capo - solo per fini statistici - ai soggetti passivi che hanno effettuato acquisti intracomunitari di beni per importi trimestrali pari o superiori a 200.000 euro per i modelli INTRA 2bis e a 100.000 euro per i modelli INTRA 2quater.

Con riferimento alle cessioni intracomunitarie di beni e ai servizi resi, permane invece l'obbligo di presentazione degli elenchi riepilogativi (INTRA1), secondo la periodicità mensile o trimestrale, poiché tale obbligo discende direttamente dalle previsioni contenute nel Titolo XI "Obblighi dei soggetti passivi e di alcune persone non soggetti passivi" della direttiva 2006/112/CE del Consiglio del 28 novembre 2006. In particolare, gli artt. 262 e seguenti della citata Direttiva prevedono l'obbligo di trasmissione degli elenchi riepilogativi, le informazioni minime che devono essere in essi contenute, la periodicità dell'invio dei dati nonché la possibilità per gli Stati membri di includere informazioni opzionali.

FORFETARI/CALCOLO DEI RICAVI

Domanda

Si chiede la conferma se, stante l'incremento previsto dalla legge di Bilancio 2019 delle soglie, per l'estensione nell'applicazione a tutte le persone fisiche, imprese o professionisti, con ricavi non superiori a 65 mila euro si debba tenere conto dei ricavi cristallizzati alla data del 31.12.2018, come indicato in casi analoghi dalla prassi ministeriale (Agenzia delle entrate, circolare 10/E/2016). Quindi, per esempio, se un contribuente ha sfiorato la soglia dei 30 mila al 31.12.2018 ma ha concretizzato, nel medesimo periodo d'imposta, ricavi per 60 mila (quindi superiori ai vecchi limiti ma inferiori a quelli indicati nella Manovra 2019), si ritiene si possa rimanere nel regime forfetario, poiché il controllo dei ricavi per il periodo successivo deve essere eseguito considerando i nuovi limiti e tenendo conto dei ricavi realizzati nel periodo d'imposta precedente.

Risposta

Il comma 54 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come modificato dalla legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di bilancio 2019), prevede che "I contribuenti persone fisiche esercenti attività d'impresa, arti o professioni applicano il regime forfetario di cui al presente comma e ai commi da 55 a 89 del presente articolo, se nell'anno precedente hanno conseguito ricavi ovvero hanno percepito compensi, ragguagliati ad anno, non superiori a euro 65.000".

Pertanto, nell'ipotesi prospettata in cui un contribuente ha sfiorato la soglia dei 30.000 euro al 31.12.2018 ma ha concretizzato, nel medesimo periodo d'imposta, ricavi per 60.000 euro (quindi superiori ai limiti imposti dalla vecchia normativa ma inferiori a quelli indicati nella novellata normativa), può rimanere nel regime forfetario, applicando le disposizioni riformate dalla legge n. 145/2018.

FORFETARI/REGIME 2018 SEMPLIFICATO

Domanda

Un soggetto che nell'anno 2018 era in regime semplificato ma non forfetario, poiché i propri ricavi superavano le soglie oppure perché vi erano elementi inibenti (per esempio, beni strumentali superiori a 20 mila euro), comunque presenti nel 2018, possono entrare nel regime forfetario a partire dal 2019? Devono esercitare apposita opzione o entrano in "regime naturale"?

Risposta

Il comma 9 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, ha modificato il comma 54 dell'articolo 1 della legge 190/2014, riguardante la disciplina dei soggetti che possono accedere al regime forfetario, elevando la soglia dei ricavi/compensi per l'accesso a euro 65.000, ragguagliati ad anno, nonché eliminando, tra l'altro, la lettera c) del citato comma 54 che imponeva, come condizione per l'accesso al regime agevolato, il possesso di beni strumentali il cui costo complessivo, al lordo degli ammortamenti, alla chiusura dell'esercizio, non fosse superiore a 20.000 euro.

Pertanto i soggetti che nell'anno 2018 erano in regime semplificato perché non presentavano i requisiti previsti dalla norma ai fini dell'accesso al regime forfetario (ricavi/compensi superiori alle soglie previste oppure perché vi erano elementi inibenti come la presenza di beni strumentali il cui costo complessivo era superiore a 20.000 euro), possono applicare il regime forfetario a partire dal 2019. Poiché il regime forfetario è un regime naturale, i contribuenti che già svolgono un'attività di impresa, arte o professione, vi accedono senza dover fare alcuna comunicazione preventiva o successiva e non è necessario esercitare una specifica opzione.

FORFETARI/CESSIONE QUOTE

Domanda

Stante la presenza di nuovi elementi ostativi nel 2018 (si pensi al legale che partecipa a una società sportiva dilettantistica a responsabilità limitata), se il contribuente (come da esempio, legale) entro il 31.12.2018 si "libera" delle quote (o nel corso del medesimo periodo d'imposta fa decadere una delle altre cause inibenti), quindi procede preventivamente a effettuare una cessione delle quote possedute, può entrare nel 2019 nel regime e/o mantenere lo stesso?.

Risposta

Il comma 57, dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come modificato dal comma 9 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, prevede una serie di esclusioni dall'applicazione del regime, tra cui, alla lettera d), per "gli esercenti attività d'impresa, arti o professioni che partecipano, contemporaneamente all'esercizio dell'attività, a società di persone, ad associazioni o a imprese familiari di cui all'articolo 5 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ovvero che controllano direttamente o indirettamente società a responsabilità limitata o associazioni in partecipazione, le quali esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dagli esercenti attività d'impresa, arti o professioni".

In relazione al caso prospettato, non sussiste preclusione ad applicare il regime agevolativo nel caso in cui il contribuente, nell'anno precedente a quello di applicazione del regime, provveda a rimuovere preventivamente le cause ostative.

FORFETARI/POSSESSO QUOTE NEL 2019

Domanda

E' possibile applicare il regime e/o rimanere nel regime forfetario anche nel 2019 sebbene il contribuente, nel corso di quel periodo d'imposta (2019) sia ancora in possesso di quote (causa inibente allo stato attuale); quote che procederà a cedere entro il termine del periodo d'imposta (2019)?

Risposta

Il comma 57 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come modificato dal comma 9 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, prevede una serie di esclusioni dall'applicazione del regime, tra cui, alla lettera d), per "gli esercenti attività d'impresa, arti o professioni che partecipano, contemporaneamente all'esercizio dell'attività, a società di persone, ad associazioni o a imprese familiari di cui all'articolo 5 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ovvero che controllano direttamente o indirettamente società a responsabilità limitata o associazioni in partecipazione, le quali esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dagli esercenti attività d'impresa, arti o professioni".

Nel caso prospettato, si ritiene che la causa inibente debba cessare di esistere prima dell'inizio del periodo d'imposta di applicazione del regime agevolato, in quanto la previsione normativa, come formulata, non ammette l'esercizio di attività d'impresa, arti e professioni e la contemporanea partecipazione ad associazioni o a imprese familiari di cui all'articolo 5 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ovvero che controllano direttamente o indirettamente società a responsabilità limitata o associazioni in partecipazione, le quali esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dagli esercenti attività d'impresa, arti o professioni.

FORFETARI/VINCOLO TRIENNALE

Domanda

Stante la previsione che numerosi contribuenti, oggi in regime semplificato, magari per opzione, vogliono entrare nel regime forfetario, anche in relazione all'esonero dalla fatturazione elettronica, si chiede se verrà meno il vincolo triennale per chi ha esercitato l'opzione per il regime semplificato per cassa, in analogia di quanto già indicato con precedenti documenti di prassi nel caso di introduzione di nuovi regimi e/o di modifica di quelli esistenti (Agenzia delle entrate, circolare 11/E/2017).

Risposta

I contribuenti in possesso dei requisiti per accedere al regime forfetario, possono transitare dal regime semplificato al forfetario.

Il contribuente che, pur possedendo i requisiti previsti per l'applicazione del regime forfetario di cui alla legge n. 190 del 2014, abbia optato per i regimi di contabilità semplificata di cui all'articolo 18 del DPR n. 600 del 1973, può passare al regime forfetario senza attendere il decorso di un triennio, anche qualora abbia scelto la particolare modalità di registrazione di cui al comma 5 del predetto articolo 18.

FORFETARI/COMPORTAMENTO CONCLUDENTE

Domanda

Rispetto al caso di un soggetto che, sin dal 2015, ha optato, mediante comportamento concludente, per il regime di contabilità semplificata, pur avendo i requisiti per utilizzare il regime forfetario, è stato precisato che tale scelta non vincola alla permanenza triennale nel regime scelto (contabilità semplificata), trattandosi comunque di un regime "naturale" proprio dei contribuenti minori (pertanto, dovrebbe essere possibile transitare dal 2019 dal regime semplificato a quello forfetario "senza dover scontare alcun vincolo triennale di permanenza"); allo stesso modo, nessun vincolo deriva dall'opzione per il regime delle registrazioni Iva (comma 5, art. 18, D.P.R. 600/73) che sia stata eventualmente

esercitata durante il regime di contabilità semplificata, in quanto il vincolo triennale previsto dalla norma rileva solo per coloro che scelgono di rimanere nel semplificato, e non anche per coloro che, avendone i requisiti, accedono al regime forfetario (Agenzia delle Entrate risoluzione 64/E/2018). Relativamente al 2017, il passaggio al regime forfetario, previa revoca anticipata dell'opzione per il regime ordinario in contabilità semplificata, era stata ammessa in dipendenza dell'introduzione del regime di cassa in applicazione dell'art. 1 del DPR 442/97 (Agenzia delle Entrate, circolare 11/E/2017 § 6.7). Si chiede se tale atteggiamento, anche mediante comportamento "concludente", può essere replicato per effetto dell'estensione (incremento della soglia di ricavi) del regime forfetario dal 2019.

Risposta

Come specificato con la circolare n. 11 del 2017, il regime di cassa rappresenta il regime naturale dei soggetti che esercitano un'attività di impresa e che siano in possesso dei requisiti previsti dal comma 1 dell'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

Possono accedere al regime di cassa anche i soggetti il cui regime naturale è quello forfetario (articolo 1, commi 54-89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190). Tali contribuenti devono a tal fine esprimere una specifica opzione per il regime semplificato per cassa, secondo quanto previsto dal comma 70 del citato articolo 1 legge n. 190 del 2014.

La circolare citata, inoltre, chiarisce che l'opzione per un regime di determinazione dell'imposta vincola il contribuente alla sua concreta applicazione almeno per un triennio, trascorso il quale si rinnova tacitamente per ciascun anno successivo, finché permane la concreta applicazione del regime scelto.

L'articolo 1 del DPR n. 442 del 1997, tuttavia, consente "la variazione dell'opzione e della revoca nel caso di modifica del relativo sistema in conseguenza di nuove disposizioni normative."

Con risoluzione n. 64/2018, è stato stabilito che il contribuente che, pur possedendo i requisiti previsti per l'applicazione del regime forfetario di cui alla legge n. 190 del 2014, abbia optato per i regimi di contabilità semplificata di cui all'articolo 18 del DPR n. 600 del 1973, può passare al regime forfetario senza attendere il decorso di un triennio, anche qualora abbia scelto la particolare modalità di registrazione di cui al comma 5 del predetto articolo 18, in quanto trattasi di due regimi naturali propri dei contribuenti minori.

I chiarimenti forniti mediante i suddetti documenti di prassi valgono anche per il caso prospettato nella domanda ai fini dell'applicazione del regime forfetario come novellato dalla legge n. 145 del 30 dicembre 2018, articolo 1.

FORFETARI/ACQUISTO QUOTE DA SRL

Domanda

Nel caso in cui il contribuente, rispettando tutte le condizioni prescritte dalle vecchie e nuove disposizioni, applica il detto regime a partire dal 2019 ma nel corso del periodo d'imposta (2019) procede, per esempio, ad acquistare quote di una società a responsabilità limitata, stante il fatto che questa è una situazione (attualmente) inibente l'applicazione del regime, quando è obbligato a fuoriuscire? Per esempio, se il contribuente acquista le quote il 28.12.2019, esce già dal periodo in corso (2019) o esce da quello successivo (2020)?

Risposta

La legge n. 145 del 30 dicembre 2018, articolo 1, ha modificato il comma 57, lettera d) dell'articolo 1 della legge 190/2014, prevedendo che sono esclusi dal regime forfetario gli esercenti attività d'impresa, arti o professioni che partecipano, contemporaneamente all'esercizio dell'attività, a società di persone, ad associazioni o a imprese familiari di cui all'articolo 5 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ovvero che controllano direttamente o indirettamente società a responsabilità limitata o associazioni in partecipazione, le quali esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dagli esercenti attività d'impresa, arti o professioni.

Il comma 71 dell'articolo 1 della legge 190/2014 stabilisce che "Il regime forfetario cessa di avere applicazione a partire dall'anno successivo a quello in cui viene meno il requisito di cui al comma 54 ovvero si verifica taluna delle fattispecie indicate al comma 57".

Pertanto nel caso specifico prospettato il contribuente che acquista le quote di una società a responsabilità limitata il 28.12.2019, esce dal regime forfetario dal periodo successivo se a seguito di tale acquisto controlla direttamente o indirettamente la società a responsabilità limitata, la quale esercita un'attività economica direttamente o indirettamente riconducibile a quella svolta dal contribuente.

FORFETARI/PARAMETRI PER LA FUORUSCITA

Domanda

Si chiede, per effetto della nuova e attuale condizione inibente per la quale "i soggetti che hanno percepito redditi di lavoro dipendente o redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente (...) e che esercitano attività d'impresa, arti e professioni prevalentemente nei confronti anche di uno dei datori di lavoro dei due anni precedenti o, in ogni caso, nei confronti di soggetti agli stessi direttamente o indirettamente riconducibili", a quale parametro si deve far riferimento per tenere conto del mantenimento e/o della possibile fuoriuscita (ricavi, reddito o altro).

Risposta

Il comma 57 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come modificato dalla legge 30 dicembre 2018, n. 145, alla lettera d-bis) prevede che non possono avvalersi del regime forfetario "...le persone fisiche la cui attività sia esercitata prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in corso rapporti di lavoro o erano intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d'imposta, ovvero nei confronti di soggetti direttamente o indirettamente riconducibili ai suddetti datori di lavoro".

Pertanto al fine di verificare la sussistenza della suddetta condizione inibente occorre considerare se l'esercizio dell'attività sia espletata in misura prevalente nei confronti dei datori di lavoro con i quali sono in corso rapporti di lavoro o alle dipendenze dei quali il contribuente ha svolto la propria attività lavorativa negli ultimi due periodi d'imposta.

I parametri cui fare riferimento per il calcolo della prevalenza sono i ricavi/compensi conseguiti.

FORFETARI/RECUPERO ACCONTO IVA

Domanda

In che termini e modalità, il contribuente in regime semplificato e/o ordinario che ha versato l'acconto Iva a dicembre 2018 e che passa nel 2019 al regime forfetario, potrà recuperare il tributo in presenza di un'eccedenza di credito, stante la non applicazione del tributo in applicazione del regime in commento?

Risposta

Il comma 63 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 specifica che l'eccedenza detraibile emergente dalla dichiarazione presentata dai contribuenti che applicano il regime forfetario, relativa all'ultimo anno in cui l'imposta sul valore aggiunto è applicata nei modi ordinari, può essere chiesta a rimborso ovvero può essere utilizzata in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni.

FORFETARI/DIRITTI D'AUTORE

Domanda

Ai fini del rispetto del limite di ricavi/compensi per l'accesso al regime forfetario di cui alla legge n. 190/2014, è corretto ritenere che non debbano essere considerati i proventi "fuori campo Iva" conseguiti per la cessione/concessione dei diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno, quali i diritti d'autore?

Risposta

Ai sensi del comma 54 articolo 1, legge 190/2014, come modificato dalla Legge 30 dicembre 2018, n. 145, i contribuenti persone fisiche esercenti attività d'impresa, arti o professioni applicano il regime forfetario di cui al presente comma e ai commi da 55 a 89 del presente articolo, se nell'anno precedente hanno conseguito ricavi ovvero hanno percepito compensi, ragguagliati ad anno, non superiori a euro 65.000.

Il successivo comma 55 specifica che ai fini della verifica della sussistenza del requisito per l'accesso al regime forfetario di cui al comma 54 "...non rilevano gli ulteriori componenti positivi indicati nelle dichiarazioni fiscali ai sensi del comma 9 dell'articolo 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96" e che "...nel caso di esercizio contemporaneo di attività contraddistinte da differenti codici ATECO, si assume la somma dei ricavi e dei compensi relativi alle diverse attività esercitate".

Pertanto, ai fini del rispetto del limite di ricavi/compensi per l'accesso al regime forfetario di cui alla legge n. 190/2014 occorre avere riguardo ai ricavi o compensi complessivamente conseguiti dall'imprenditore o dal professionista, prescindendo dalla specifica attività cui si riferiscono.

Si ritiene che non si possano escludere i proventi conseguiti quali i diritti d'autore in quanto l'articolo 53, comma 2, lett. b), del DPR 22 dicembre 1986, n. 917 considera, tra l'altro, redditi di lavoro autonomo "... i redditi derivanti dalla utilizzazione economica, da parte dell'autore o inventore, di opere dell'ingegno, di brevetti industriali e di processi, formule o informazioni relativi ad esperienze acquisite in campo industriale, commerciale o scientifico, se non sono conseguiti nell'esercizio di imprese commerciali".

DOMANDA DI RIMBORSO

Domanda

Si chiede conferma del fatto che, in caso di restituzione di somme al soggetto erogatore, il contribuente non sia obbligato a fruire dell'onere deducibile ai sensi dell'art. 10 co. 1 lett. d-bis) del TUIR, ma possa anche agire mediante ordinaria domanda di rimborso.

Risposta

In base all'articolo 10, comma 1, lettera d-bis), del TUIR e al decreto di attuazione del Ministro dell'economia e delle finanze del 5 aprile 2016, le somme assoggettate a tassazione in anni precedenti e restituite al soggetto erogatore devono essere prioritariamente dedotte dal reddito complessivo, fino a capienza dello stesso. Tale deduzione può essere chiesta al proprio sostituto d'imposta o indicata, se il contribuente è tenuto alla presentazione, nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta in cui la somma è stata restituita.

Solo per la parte residuale non dedotta dal reddito complessivo è possibile scegliere tra la presentazione di un'istanza (irrevocabile) di rimborso dell'imposta corrispondente all'importo non dedotto, secondo le modalità definite con il citato decreto, e la deduzione dal reddito complessivo dell'anno successivo. In questo secondo caso, anche la deduzione residua può essere riconosciuta dal proprio sostituto d'imposta nel rispetto delle condizioni previste dal decreto.

L'unica eccezione è prevista dall'articolo 2, comma 2, del decreto richiamato per i contribuenti non obbligati alla presentazione della dichiarazione dei redditi. A tali soggetti è consentito di presentare istanza di rimborso ancorché l'importo restituito non sia stato prioritariamente dedotto dal reddito complessivo.

ESTINZIONE DEL CONTENZIOSO

Domanda

Si chiede conferma del fatto che mediante il perfezionamento della definizione delle liti, degli accertamenti o dei verbali di constatazione (che si concretizza nel pagamento di tutte le somme o della prima rata, oppure nel pagamento unito alla relativa domanda), si verifica l'estinzione dell'obbligazione tributaria, con impossibilità, per le restanti rate, di adottare,

richiedere, o proseguire nel contenzioso, in relazione a misure cautelari o espropriative, ad esempio ai sensi dell'art. 22 del DLgs. 472/97.

Risposta

Per espressa disposizione degli articoli 1, 2 e 6 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, le definizioni dei processi verbali di constatazione, degli avvisi di accertamento e delle liti pendenti si perfezionano con il pagamento dell'intera somma da versare oppure della prima rata e, ove richiesto, con la presentazione della relativa dichiarazione (art. 1) o domanda (art. 6).

Il regolare perfezionamento della definizione agevolata produce un effetto estintivo della pretesa tributaria inerente alle violazioni constatate ovvero accertate e nel caso di definizione della lite pendente anche, come riflesso processuale, l'estinzione del giudizio. Si tratta, pertanto, di effetti ai quali consegue il venir meno dell'efficacia di precedenti misure cautelari o esecutive, sempreché non siano riferite anche ad altre violazioni non oggetto della definizione agevolata. Resta inteso che, in caso di inadempimento nei pagamenti delle rate successive alla prima si applicano le disposizioni relative al recupero coattivo delle restanti somme dovute.

LIEVE INADEMPIMENTO

Domanda

In caso di lieve inadempimento nel pagamento della prima rata o della totalità delle somme nella dilazione degli avvisi bonari, trova applicazione l'art. 15-ter del DPR 602/73. Si chiede conferma del fatto che, in tali ipotesi, la definizione nonché la dilazione non vengano disconosciute in presenza dei limiti quantitativi, e non solo temporali, previsti dalla norma indicata.

Risposta

L'art. 15-ter del DPR n. 602 del 1973 disciplina in maniera organica le conseguenze degli inadempimenti nel pagamento delle somme dovute a seguito delle diverse attività di controllo svolte dall'Agenzia delle Entrate, tra cui il controllo automatizzato e formale delle dichiarazioni.

Il comma 3 dell'art. 15-ter, in particolare, prevede due ipotesi di lieve inadempimento che, pur configurando violazioni sanzionabili, non pregiudicano il perfezionamento della definizione e la regolare prosecuzione della rateazione, ove intrapresa.

Le irregolarità che si qualificano come lieve inadempimento sono:

- il tardivo pagamento delle somme dovute (ovvero della prima rata) entro 7 giorni dalla scadenza;
- il carente pagamento delle somme dovute (ovvero di una rata) per una frazione non superiore al 3% e, in ogni caso, a 10.000 euro.

Come chiarito dalla circolare n. 17/E del 29 aprile 2016, al verificarsi di una o di entrambe le ipotesi di lieve inadempimento il contribuente non perde il beneficio della riduzione a un terzo delle sanzioni, né decade dalla possibilità di pagare in forma rateale.

In tali casi si procede all'iscrizione a ruolo delle seguenti somme:

- l'eventuale frazione non pagata;
- la sanzione per omesso o tardivo versamento, di cui all'art. 13 del d.lgs. n. 471 del 1997 (a seconda dei casi commisurata all'importo non pagato o pagato in ritardo);
- i relativi interessi legali.

Secondo quanto disposto dal comma 6 del richiamato art. 15-ter, non si procede all'iscrizione a ruolo nel caso in cui il contribuente provveda spontaneamente a regolarizzare gli inadempimenti commessi avvalendosi dell'istituto del ravvedimento di cui all'art. 13 del d.lgs. n. 472 del 1997, entro 90 giorni dalla scadenza ovvero entro il termine di pagamento della rata successiva.

IPERAMMORTAMENTO/CUMULABILITA'

Domanda

Si chiede se il nuovo regime di tassazione agevolata degli utili reinvestiti previsto dall'articolo 1, commi 28 e seguenti, della legge di bilancio 2019, sia cumulabile con l'iper ammortamento, laddove abbiano ad oggetto gli stessi investimenti.

Risposta

In merito alla cumulabilità dell'iper ammortamento con altre misure di favore, la circolare n. 4/E del 2017 (paragrafo 6.4) ha precisato che la maggiorazione, in quanto misura generale, deve ritenersi fruibile anche in presenza di queste, salvo che le norme disciplinanti le altre misure non prevedano un espresso divieto di cumulo con misure generali.

Considerato che, al riguardo, il nuovo regime di tassazione agevolata degli utili reinvestiti prevede che "Le agevolazioni previste dai commi da 28 a 33 sono cumulabili con altri benefici eventualmente concessi, ad eccezione di quelli che prevedono regimi forfetari di determinazione del reddito" (comma 34), si ritiene che uno stesso investimento possa ordinariamente essere oggetto di entrambe le misure in questione.

Va da sé che l'importo risultante dal cumulo non potrà essere superiore al costo sostenuto per l'investimento.

IPERAMMORTAMENTO/CALCOLO DEI LIMITI

Domanda

In merito al nuovo iper ammortamento previsto dalla legge di bilancio 2019, si chiede se i limiti introdotti dal nuovo regime, relativi agli investimenti complessivi ai quali sono commisurate le diverse percentuali di maggiorazione (dal 170 allo 0 per cento), tengano o meno in considerazione anche gli investimenti già agevolati con il regime in vigore fino al 2018, che prevedeva una maggiorazione del 150 per cento.

Risposta

L'articolo 1, comma 60, della legge di bilancio 2019 stabilisce che le disposizioni relative all'iper ammortamento di cui all'articolo 1, comma 9, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (che prevedeva una maggiorazione del 150 per cento), si applicano, nelle diverse misure previste dal successivo comma 61, anche agli investimenti in beni materiali strumentali nuovi, destinati a strutture produttive situate nel territorio dello Stato, "effettuati entro il 31 dicembre 2019, ovvero entro il 31 dicembre 2020 a condizione che entro la data del 31 dicembre 2019 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione".

Relativamente a tali investimenti, il comma 61 rimodula la misura della percentuale di maggiorazione in base ai seguenti "scaglioni":

- 170 per cento per gli investimenti fino a 2,5 milioni di euro;
- 100 per cento per gli investimenti oltre 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro;
- 50 per cento per gli investimenti oltre 10 milioni di euro e fino a 20 milioni di euro;
- nessuna maggiorazione sulla parte di investimenti complessivi eccedente il limite di 20 milioni di euro.

Al riguardo, si ritiene che i limiti introdotti dal nuovo regime dell'iper ammortamento, relativi agli investimenti complessivi ai quali sono commisurate le diverse percentuali di maggiorazione, riguardino solo i "nuovi" investimenti, ossia quelli effettuati ai sensi del comma 60. Pertanto, gli investimenti rilevanti ai fini dell'applicazione delle diverse percentuali di maggiorazione di cui al comma 61, sono quelli effettuati dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2019, ovvero dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2020 a condizione che entro la data del 31 dicembre 2019 risulti sussistente la duplice condizione relativa all'ordine e all'acconto minimo del 20%.

Va da sé che gli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2019 che, ai sensi del comma 61, beneficiano delle disposizioni dell'articolo 1, comma 30, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (ossia quelli per i quali entro la data del 31 dicembre 2018 l'ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al

20 per cento), rientrano nella “vecchia” normativa e, di conseguenza, oltre ad essere agevolabili nella misura del 150 per cento, non rientrano nel computo degli investimenti complessivi rilevanti ai fini della determinazione delle percentuali di maggiorazione applicabili ai sensi della nuova normativa (dal 170 allo 0 per cento).

ALLEGATI ALLA FATTURA ELETTRONICA

Domanda

Gli eventuali allegati alla fattura elettronica, trasmessi al Sdi, sono soggetti all'obbligo di conservazione secondo le disposizioni del dm 17 giugno 2014?

Risposta

Sì. Al riguardo, si ricorda che l'Agenzia delle entrate offre un servizio gratuito di conservazione elettronica a norma per tutte le fatture elettroniche (comprendenti di eventuali allegati) trasmesse e ricevute tramite Sdi.

FATTURA E PARCELLA E ACCONTI/ANTICIPI

Domanda

La distinzione dei documenti tra TD01-fattura e TD06-parcella (e, analogamente, tra TD02 e TD03) ha rilevanza ai fini fiscali e cosa accade se un'impresa emette una fattura con codice TD06 e un professionista, invece, con codice TD01? In quali circostanze devono essere impiegati i codici documento TD02-acconto/anticipo di fattura e TD03-acconto/anticipo su parcella e cosa accade se, in relazione all'incasso di un pagamento in acconto o anticipato viene emessa fattura con codice documento TD01 o TD06?

Risposta

Non ci sono differenze sostanziali nell'utilizzo delle codifiche indicate, in quanto fanno tutte riferimento a tipologie di documenti riconducibili sotto la più generica voce “fattura”, ai sensi dell'art. 21 del DPR n. 633 del 1972. In generale, una descrizione più precisa rende migliore la qualità dell'informazione e dei servizi.

Si ricorda che solo la tipologia di documento “TD20”, richiamata dalle specifiche tecniche allegate al provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 30 aprile 2018, va utilizzata sempre e solamente nel caso di regolarizzazione dell'operazione secondo le lettere a) e b) di cui all'articolo 6, comma 8, del decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.

COPIA ANALOGICA NON UFFICIALE DELLA FATTURA

Domanda

E' corretto ritenere che si possa inviare al cliente soggetto passivo, senza alcuna formalità e senza alcun vincolo, una copia analogica della fattura elettronica non valida ai fini fiscali, ad esempio in file Pdf o documento cartaceo, non costituente copia analogica di documento informatico ai sensi dell'art. 23 del Cad?

Risposta

Fermo restando che per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate tra soggetti passivi IVA residenti e stabiliti, non esonerati dall'obbligo di fatturazione elettronica, quest'ultima rappresenta l'unico documento fiscalmente rilevante, nulla vieta di rilasciare anche una copia analogica della stessa anche se, si ricorda, ogni operatore IVA può agevolmente e in qualsiasi momento consultare nella sua area riservata del portale “Fatture e Corrispettivi” tutte le copie conformi all'originale delle fatture elettroniche emesse e ricevute (o messe a disposizione dal Sdi) fino al 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di ricezione da parte del Sdi.

Restano salve le disposizioni normative che prevedono la consegna della copia analogica o informatica della fattura elettronica al consumatore finale che non opera l'acquisto nell'ambito dell'esercizio di impresa, arte o professione.

FATTURE PER PRESTAZIONI SANITARIE

Domanda

Alla luce dell'esonero dall'obbligo della fatturazione elettronica previsto, per l'anno 2019, dal dl n. 119/2018 per le prestazioni segnalate al sistema tessera sanitaria, un medico può decidere di emettere e inviare comunque al Sdi la fattura elettronica, anche nel caso in cui i dati dell'operazione siano inviati al sistema tessera sanitaria? La fattura elettronica è obbligatoria qualora il cliente eserciti il diritto di opposizione?

Ci sono problematiche sul fronte della tutela della riservatezza dei dati personali?

Risposta

Ai sensi dell'articolo 10-bis del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, da ultimo modificato dalla legge di Bilancio 2019, per il periodo d'imposta 2019, i soggetti tenuti all'invio dei dati al Sistema tessera sanitaria non possono emettere fatture elettroniche. Tale divieto resta quindi valido anche se il cliente abbia esercitato il diritto di opposizione alla trasmissione dei dati della fattura al Sistema tessera sanitaria.

ARCHIVIO VIES

Domanda

A seguito della sentenza della Corte di giustizia Ue del 9 febbraio 2017, causa C-21/16, secondo la quale l'iscrizione del soggetto passivo all'archivio VIES non è un requisito sostanziale per l'applicazione del regime proprio delle operazioni intracomunitarie, devono ritenersi superate oppure sono confermate le indicazioni fornite dall'agenzia con la circolare n. 39/2011 e con la risoluzione n. 42/2012, secondo cui il soggetto passivo italiano non iscritto al VIES non deve assoggettare ad Iva gli acquisti intracomunitari?

Risposta

Nell'ambito delle operazioni intracomunitarie, secondo un orientamento costante della Corte di Giustizia dell'Unione europea (tra cui la sentenza del 9 febbraio 2017, causa C-21/16), formatasi successivamente all'emanazione della circolare n. 39/2011 e della risoluzione n. 42/2012, l'iscrizione al sistema VIES dell'operatore, in assenza di comportamenti fraudolenti, non costituisce una condizione sostanziale per l'applicazione della non imponibilità IVA, se risulta accertato che il predetto operatore è un soggetto passivo, che il bene è stato spedito o trasportato nello Stato membro del cessionario e, infine, che quest'ultimo ha acquisito il potere di disporre del bene dal cedente.

La mancata iscrizione al VIES dell'operatore, pur non incidendo sulla qualificazione dell'operazione intracomunitaria - che rimane tale - rappresenta, comunque, una violazione formale.

Pertanto, s'intendono superati i citati documenti di prassi.

Per completezza, si precisa che la Direttiva 2018/1910/UE del 4 dicembre 2018 che modifica la direttiva 2006/112/CE (Direttiva IVA), i cui effetti decorrono dal 1° gennaio 2020, stabilisce che l'iscrizione del soggetto passivo nell'Archivio VIES diventi una condizione sostanziale per l'applicazione dell'esenzione anziché un requisito formale.

ESERCIZIO DELLA DETRAZIONE IVA

Domanda

L'art. 1, comma 1, del dpr n. 100/98, come modificato dall'art. 14 del dl n. 119/2018, prevede che il diritto alla detrazione possa essere esercitato anche in relazione alle fatture d'acquisto ricevute e annotate entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione, eccettuate quelle relative all'anno precedente. Poiché la disposizione è tarata sui contribuenti mensili, è corretto interpretarla nel senso che i contribuenti trimestrali possono esercitare la detrazione, in relazione alle operazioni effettuate in uno qualsiasi dei mesi del trimestre solare (escluso il quarto), a condizione che la fattura pervenga e sia annotata entro il 15 del secondo mese successivo?

Risposta

L'interpretazione proposta risulta coerente con la ratio della norma che non esclude espressamente i contribuenti trimestrali dagli effetti della sua applicazione. A fronte della possibilità di detrarre l'imposta, restano ferme le eventuali sanzioni legate alla tardiva documentazione delle operazioni sottese.